

P. N. F.

CENTRO NAZIONALE DI MOBILITAZIONE CIVILE

R E G O L A M E N T O
PER LA MOBILITAZIONE CIVILE
DEI MINORI E DELLE DONNE

Roma, aprile 1940-XVIII

P A L A Z Z O L I T T O R I O — R O M A

REGOLAMENTO PER LA MOBILITAZIONE CIVILE DEI MINORI E DELLE DONNE

CAPO I

Della mobilitazione civile dei minori e delle donne.

Art. 1

H.P.N.F. ha il compito di reclutare, assegnare e addestrare, fin dal tempo di pace, il personale minorile e femminile occorrente, in caso di mobilitazione, agli enti, aziende e servizi necessari alla vita della Nazione, per sostituire il personale richiamato alle armi e per provvedere ai nuovi e maggiori bisogni della organizzazione della Nazione per la guerra.

Art. 2

Dal personale minorile e femminile, soggetto per legge alla mobilitazione civile, vengono reclutati in un primo tempo:

- i minori da 14 a 18 anni,
- le donne nubili, maritate o vedove senza prole, da 14 a 45 anni.

In caso di necessità il reclutamento è esteso alle rimanenti donne obbligate per legge.

Art. 3

— 4 —

Le donne non comprese nelle categorie di cui all'articolo precedente, temente tenute agli stessi obblighi del personale da, servizio volontario di m. c. e sono consigliati a tutti articoli precedente possono prestare, a doman- fermo ille indicato nell'articolo precedente.

Le donne non comprese nelle categorie di cui all'articolo precedente hanno diritto a tutte le vantaggi della m. c. dei minori e delle donne;

(a) di predisporre ed elaborare il piano nazio-

Degli organi della mobilitazione civile e delle loro attribuzioni.

CAPITO II

II Centro Nazionale di mobilitazione civile è comandato dal Segretario del P.N.F.

Art. 4

Lo Stato Maggiore del Centro Nazionale è costituito dal vice Comandante e da due Ispettori, compone il Panino parte di diritto dello Stato Maggiore il quale ognuno di questi ha il vico Comandante, le organizzazioni femminili ed il vice Comandante militare di mobilitazione civile, che deve es- sere scelto fra i fascisti esenti da obblighi militari in caso di mobilitazione e non deve risultare de-

Art. 5

Il Centro Nazionale di mobilitazione civile, di cui all'articolo precedente, esplica la sua azione secondo le direttive del Segretario del P.N.F., ed ha il compito:

Il Centro Federale di m. c. di cui all'articolo precedente esplica la sua azione secondo le direttive del presidente regolamento e le istruzioni che saranno emanate dal Centro Nazionale di m. c. ed ha il compito:

Art. 7

Il personale del Centro Federale di m. c. deve essere scelto fra i fascisti esenti da obblighi militari in caso di mobilitazione e non deve risultare de-

Il personale del Centro Federale di m. c. deve essere scelto fra i fascisti esenti da obblighi militari in caso di mobilitazione e non deve risultare de-

Art. 6

(a) di di cooperare con tutti gli organi interesi- tazioni del piano medesimo;

(b) di dirigere, coordinare e controllare l'at- uale della m. c. dei minori e delle donne;

(c) di predisporre ed elaborare il piano nazio-

sati alla m. c.

— 6 —

tivita dei dipendenti centri di reclutamento;

(a) di dirigere, coordinare e controllare le at-

he il compito:

Art. 6

- b) di impinguare e tenere aggiornato lo schema di tutta il personale reclutato nella propria divisione;
- c) di raccogliere dagli enti menzionati al successivo art. 18 le richieste del fabbisogno del personale minore e femminile di m. c.;
- d) di assicurare a tali enti il personale richiesto e disponibile per i servizi di m. c.;
- e) di predisporre e vigilare l'attuazione dei corsi di addestramento del personale non avente una qualifica professionale;
- f) di procedere al reclutamento dei nuovi reclutati da altre enti.
- Il Centro di reclutamento di cui all'articolo precedente esplica la sua azione secondo le direttive del presente regolamento e le istruzioni che sono eminate, ed ha il compito:
- a) di procedere al reclutamento del personale di m. c. tra quegli enti da aggiungere alla lista di cui art. 12;
- b) di vigilare ed eventualmente disporre la presenza delle dichiarazioni di imbarco di cui comunit, compilando i ruoli di reclutamento;
- c) di accettare le mansioni disimpegnate op pure la capacità e l'attitudine lavorativa del personale reclutato;
- d) di evitare gli adempimenti periodici di agorafobia del ruolo di reclutamento;
- e) di garantire, nell'ambito delle proprie circoscrizioni, l'esecuzione dei corsi di addestramento del personale reclutato;
- f) di predisporre, ed inviare interventi a manifestazioni collettive del personale di m. c. della propria circoscrizione.
- Il Centro di reclutamento di m. c. costituito presso ogni Basco di comabitimento di sede di Comune è comandato dal Segretario del Basco e da un vice Comandante che lo sostituisce, oadi-

Art. 9

- La gestione amministrativa dei centri federali di reclutamento dei servizi amministrativi del Distretto Nazionale del P.N.F., dai Capi dei servizi amministrativi del Distretto Nazionale del P.N.F., dai Capi dei servizi amministrativi dei Distretti militari, e retta, secondo le istruzioni emanate dal Capo dei servizi amministrativi del Distretto Nazionale del P.N.F., dai Capi dei servizi amministrativi delle Federazioni dei Baschi di combattimento.
- Il Centro di reclutamento di m. c. costituito presso ogni Basco di comabitimento di sede di Comune è comandato dal Segretario del Basco e da un vice Comandante che lo sostituisce, oadi-

Art. 8

- Il Centro di reclutamento di cui all'articolo precedente deve rispettare le direttive del presente regolamento e le istruzioni che sono eminate, ed ha il compito:
- a) di procedere al reclutamento del personale non avente una qualifica professionale;
- b) di accettare le mansioni disimpegnate op pure la capacità e l'attitudine lavorativa del personale reclutato;
- c) di predisporre e vigilare l'attuazione dei corsi di addestramento del personale non avente una qualifica professionale;
- d) di assicurare a tali enti il personale richiesto e disponibile per i servizi di m. c.;
- e) di predisporre e vigilare l'attuazione dei corsi di addestramento del personale non avente una qualifica professionale;
- f) di procedere al reclutamento dei nuovi reclutati da altre enti.
- Il Centro di reclutamento di cui all'articolo precedente esplica la sua azione secondo le direttive del presente regolamento e le istruzioni che sono eminate, ed ha il compito:
- a) di procedere al reclutamento del personale non avente una qualifica professionale;
- b) di assicurare a tali enti il personale richiesto e disponibile per i servizi di m. c.;
- c) di predisporre e vigilare l'attuazione dei corsi di addestramento del personale non avente una qualifica professionale;
- d) di assicurare a tali enti il personale richiesto e disponibile per i servizi di m. c.;
- e) di predisporre e vigilare l'attuazione dei corsi di addestramento del personale non avente una qualifica professionale;
- f) di procedere al reclutamento dei nuovi reclutati da altre enti.
- Il Centro di reclutamento di cui all'articolo precedente esplica la sua azione secondo le direttive del presente regolamento e le istruzioni che sono eminate, ed ha il compito:
- a) di procedere al reclutamento del personale non avente una qualifica professionale;
- b) di assicurare a tali enti il personale richiesto e disponibile per i servizi di m. c.;
- c) di predisporre e vigilare l'attuazione dei corsi di addestramento del personale non avente una qualifica professionale;
- d) di assicurare a tali enti il personale richiesto e disponibile per i servizi di m. c.;
- e) di predisporre e vigilare l'attuazione dei corsi di addestramento del personale non avente una qualifica professionale;
- f) di procedere al reclutamento dei nuovi reclutati da altre enti.

Art. 10

- Tutto il personale del Centro di reclutamento deve essere scelto fra i fascisti esent da obbligo militare e non deve risultare designato o precessato da altri enti.
- Il Centro di reclutamento di cui all'articolo precedente deve rispettare le direttive del presente regolamento e le istruzioni che sono eminate, ed ha il compito:
- a) di raccogliere dagli enti menzionati al successivo art. 18 le richieste del fabbisogno del personale minore e femminile di m. c.;
- b) di predisporre e vigilare l'attuazione dei corsi di addestramento del personale non avente una qualifica professionale;
- c) di procedere al reclutamento dei nuovi reclutati da altre enti.
- Vai alla Segreteria del Basco femminile e della vice Comandante della G.I.L.
- Vai alla Segreteria del Basco femminile e della vice Comandante del Basco femminile e della vice Comandante della G.I.L.

Ciascuna variazione di stato civile e di residenza del personale censito viene comunicaata mensilmente dagli uffici municipali ai Centri di reclutamento con elementi da rimettere entro il giorno 10 del mese successivo, con le stesse modalità con cui gli uffici provvedono ai regolamenti adempiimenti mensili.

Per tutto quanto concerne gli adempimenti di cui al decreto di Città metropolitana si riferisce, nonché per quanto riguarda la necessità di essere comunitari, al Centro Federale di reclutamento di ogni anno i Centri di

reclutamento riceveranno allo stesso tempo il quale mento procedono alla accertamento:

- a) dell'ente o stabilitamento presso il quale è eventualmente occupato il portatore;
- b) della qualità professionale o di mestiere, per coloro che lavorano e la dimosstrano, preferibilmente a mezzo di libretto di lavoro;
- c) dell'attitudine per una determinata pro- fessione o mestiere, per coloro che non hanno qua- lifiche professionali o indicate a tale attitudine oltre la pure indicazione di cui alla lettera b).

Art. 14

— 9 —

Del reclutamento.

CAPITOLO III

Art. 12

Non oltre il 15 gennaio di ogni anno i Centri di reclutamento ricevono dai comuni le liste di enti, simboli, distinte per unità maschili e femminili, dei minori che entro l'anno solare compiono il quindicesimo anno di età.

Le liste di censimento dei comuni che comprendono il quindicesimo anno di età sono composte dall'ufficiale sanitario o apposita dichiarazione dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza, inseguito a visita medica richiesta dall'interessato.

I Centri di reclutamento raccolgono le doman-

de delle donne, di cui all'art. 3, che chiedono di prestare servizio volontario di m. c., distinguendo per anno di nascita e aggiungendole alle liste delle per anno di nascita e aggiungendole alle liste

Art. 13

— 8 —

Art. 16

I Centri federali di mobilitazione civile ricevono le richieste del fabbisogno dei personale militare e femminile di m.c. e le comunicazioni delle

Art. 18

DeLL'assegnazione.

QAPo IV

Inoltre, entro il giorno 15 di ogni mese successivo, trasmettono ai Centri federali le variazioni previste allaart. 14 e quelle relative a sopravvenute inidoneità fisiche dei reclutati, con annesso prospetto di m.c. e residenza dello stesso. Analoghe assunzioni si intendono effettuate per i tempi di pace.

Altri esempi di mobilitazione, agli stessi impegni del Nazionale in guerra restano normalmente assicurati, in caso di mobilitazione, a chi siano impegnati i Centri, aziende e servizi necessari alla vita della Nazione in guerra, in quanto esse sono di tempo di pace.

Art. 17

Compiti le operazioni e gli accertamenti di cui agli articoli 10, 13, 14, 15, 16, i Centri di reclutamento trasmettono ai Centri federali, non oltre il giorno 15 febbraio di ogni anno, i risultati di reclutamento trasmettono ai Centri federali, non oltre il giorno 10, 13, 14, 15, 16, i Centri di reclutamento le operazioni e gli accertamenti di cui

designazioni e preselezioni di detto personale a tempo a termine di legge;

Art. 19

I minori reeletti dai 15 ai 17 anni compiuti sono scelti anzitutto quelli da assicurare, secondo le richieste che saranno formulate dalla commissione autonoma, ai servizi di difesa territoriali.

Art. 20

Aaloghe assunzioni si intendono effettuate per i designati o preselezati di cui all'autoculo prece-

so enti, aziende e servizi necessari alla vita della Nazione in guerra restano normalmente assicurati, in caso di mobilitazione, a chi siano impegnati i Centri, aziende e servizi necessari alla vita della Nazione in guerra, in quanto esse sono di tempo di pace.

Art. 19

a) dagli enti, aziende e servizi che non si trovano nella vita della Nazione in guerra, a) dagli enti, aziende e servizi che non si trovano nella vita della Nazione in guerra, mentre delle vigenti disposizioni, ad assunzioni di personale comandato;

b) dagli enti ed aziende che hanno diritto, tenere un proprio progetto di mobilitazione;

designazioni e preselezioni di detto personale

a) dei R.R. Provveditorì agli studi;

o con la collaborazione:

eminate dal Centro Nazionale ed attuate a cura
zati dai Centri federali in base alle disposizioni
I corsi di adderamento per m.c. sono organi-

Art. 25

gno di personale dopo la prima assigenazione.
le quali, in ciascun comune, risultati ancora biso-
gno avviate all'adderamento nelle manisfoni per
I reclutati di cui alla lettera e) dell'art. 15 ven-

Art. 24

Dell'addiramento.

CAP V

ne antierera.
in contatto con i Comitati provinciali di protezione.
A tale fine i Centri federali di m.c. si tengono
antierera.
lo svolgimento dei centri abitativi per la protezione
sospizioni emanate dalle competenti autorità per-
sonale di m.c. devono essere tenute presenti le di-
In tutte le assigenazioni e destinazioni del per-

Art. 23

Tutte le volte che la disponibilità lo consente
dente vagone anche per le sudette assigenazioni
I criteri di scelta accennati all'articolo prece-
ticolo 18.
fabbisogno comunicato dagli enti di cui all'al-
sonale addetto, ma a completa copertura del per-
provvedono alle successive assigenazioni dei per-
abitazioni comuni alle enti corsi di adderamento,
assegnazione di cui all'articolo precedente e delle
re richieste ancora non soddisfatte dopo la prima
I enti federali di m.c., in considerazione del-
segnazione,

Art. 22

b) all'azienda o alle ente cui viene fatta la s-
a) alla unità assigenata,
dianze apposite prevviso di assigenazione di m.c.
con ricevuta di titolo:
L'avvenuta assigenazione viene comunicata, me-
suale stesso.
ruoli di reinternamento, procedono ad una prima
assegnazione di personale disponibile agli enti
richiedenti di cui all'art. 18, tenendo conto della
residenza, dell'anno di nascita, delle condizioni
civili, delle attitudini fisiche e culturali del per-
sonale stesso.

6.11. i Centri federali di m., c., entro, di con-
A mezzo dei Festi femminili e dei Comandi della

Art. 29

L'indennità conseguente nei corsi di addestramen-
to, svolti prima dell'andata in vigore del presente
regolamento, dai meschi simo al 18° anno di età
e dalle donne, da diritti al certificato di cui al
precedente art. 26.

Art. 28

Bentro il termine fissato dalle autorità di
Centri federali i comuni trasmettono ai
Centri di reclutamento le liste di reclutamento, i
Bentro trenta giorni dalla data di ricevimento, i
Centri di reclutamento trasmettono ai rispettivi
Centri federali di m., c., i modi di reclutamento di
qui agli articoli 10 e 17.

Bentro il termine fissato dalle autorità di
Centri federali i comuni trasmettono ai
Centri di reclutamento le liste di reclutamento del
personale di cui all'art. 2. Tali liste, compilate
a cominciare dalle più giovani, sono distinte
per unità maschile e femminile e contengono le in-
dicazioni di stato civile e di residenza di classemo
detennuti.

Art. 27

Disposizioni generali.

CAP. VI

AL personale di m., c., che abbia frequentato con
assiduità a cura dei Centri federali di addestramento sta-
superto l'apposita prova finale, viene rilasciato
dalla fine dei corsi stessi, un apposito certificato,
detto certificato costituisce titolo per la iscri-
zione, ove possibile, dei lavoratori negli elenchi di
categore di difficile difficile di collaudo.

Art. 26

Nella predisposizione ed esecuzione dei corsi
vennero tenute presenti la Legge 16 giugno 1932-X,
n. 826, ed il R. decreto-Legge 17 maggio 1938-XVI,
n. 1149, sulla istruzione professionale dei conta-
miero 1930, sui corsi per la formazione e il prefe-
dimi, il R. decreto-Legge 21 giugno 1938-XVI, nu-
mero 1380, sulle autorità, norme di
attuazione delle leggi stesse.

(b) delle organizzazioni sindacali e degli isti-
tuti di istruzione professionale e di addestramen-
to da esse dipendenti;
(c) di pubbliche amministrazioni, enti, aziene-
de e servizi;

Il presente regolamento sostituisce tutte le precedenti disposizioni emanate dal P.N.F. nel settembre della mobilitazione civile.

Art. 31

Le iniziative alle norme del presente regolamento e adozione sotto le sanzioni previste dalla Stato del P.N.F., e delle leggi sulla organizzazione della Nazionale per la guerra e sulla disciplina di guerra.

Art. 30

certo ed in collaborazione con gli organismi pertinenti, l'assistenza morale e igienica dei militari e delle donne addetti, nell'ambito della propria circoscrizione, ai lavori e servizi di m.c.